Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 6 - 2018

Verona, 26 giugno 2018

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI - Sottocategoria di iscrizione 4-bis, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi metalli ferrosi e non ferrosi……3
END OF WASTE – Cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) del conglomerato bituminoso (fresato d'asfalto), DM 69/2018……3
RIFIUTI/ECONOMIA CIRCOLARE – Pubblicate quattro Direttive europee, aggiornamento……..4

NEWS SICUREZZA

ADR – Trasporto merci Pericolose, applicabili modifiche accordo ADR 2017…….5
ATTREZZATURE DI LAVORO – Diciottesimo elenco soggetti abilitati verifiche periodiche…….5
BANDO ISI INAIL 2017 - il 14 giugno l'invio delle domande online……..6
BANDO ISI INAIL 2017 - Concluso il "click day"……...6
CANTIERI - Rinnovo delle autorizzazioni ponteggi, emanate le istruzioni……7
SICUREZZA LAVORO - Strumento di valutazione dei rischi OiRA per il settore "Uffici"……..7
SICUREZZA LAVORO - Agenzie per il lavoro, requisiti dei locali……8

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE – Sostanza stupefacenti, aggiornamento normativa……9

NEWS AREA TECNICA

ADR – Trasporto merci Pericolose, modifiche all'accordo ADR 2017……9
CAM – Criteri Ambientali Minimi per calzature da lavoro articoli e accessori di pelle……10
MADE GREEN IN ITALY - Impronta ambientale dei prodotti italiani, regolamento in vigore……..11
PREVENZIONE INCENDI – Aggiornamento regola tecnica, gas combustibile……..12
SEVESO III - Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.105/2015……13

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù……13

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI - Sottocategoria di iscrizione 4-bis, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi metalli ferrosi e non ferrosi
http://www.apiverona.it/albo-rifiuti-sottocategoria-di-iscrizione-4-bis-raccolta-e-trasporto-di-rifiuti-non-pericolosi-metalli-ferrosi-e-non-ferrosi-2/

Si ricorda che il 15 giugno 2018 entrano in vigore le disposizioni di cui alla Deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 24 aprile 2018 relative all'iscrizione delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

Queste imprese dovranno iscriversi all'Albo nella sottocategoria 4bis, appositamente istituita individuandola quale esclusiva autorizzazione, non consentendo la contemporanea iscrizione in altre categorie dell'Albo per il trasporto dei rifiuti.

Inoltre, sempre la Deliberazione n. 2/2018, individua particolari requisiti e condizioni per l'iscrizioni, limiti afferenti i quantitativi trasportati e i rifiuti trasportabili.

END OF WASTE – Cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) del conglomerato bituminoso (fresato d'asfalto), DM 69/2018
http://www.apiverona.it/end-of-waste-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto-eow-del-conglomerato-bituminoso-fresato-dasfalto-dm-692018/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 il DM 28 marzo 2018 n. 69 contenente il "*Regolamento recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006*".

Il provvedimento, in vigore dal 3 luglio p.v., stabilisce i criteri che devono essere rispettati perché il conglomerato bituminoso cessi di essere qualificato rifiuto.

Per «conglomerato bituminoso» si intende il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:
1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

Viene definito «granulato di conglomerato bituminoso» il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184 -ter , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Secondo l'art. 3. del decreto il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri (ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 184 -ter del D.Lgs. n. 15272006):
a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;
b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1.

L'art. 4 del decreto stabilisce che il rispetto dei suddetti criteri è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005 all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

Il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3.

Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi

Sono previste alcune esenzioni da adempimenti per le imprese registrate Emas o certificate Iso 14001.

Le norme transitorie e finali prevedono che ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso (entro il 31 ottobre 2018), presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione di recupero in procedura semplificata (effettuata ai sensi dell'articolo 216) o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione (ai sensi del Titolo III -bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006).

Nelle more di tale adeguamento il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 4.

RIFIUTI/ECONOMIA CIRCOLARE – Pubblicate quattro Direttive europee, aggiornamento

http://www.apiverona.it/rifiutieconomia-circolare-pubblicate-quattro-direttive-europee-aggiornamento/

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L n. 150 del 14.06.2018 le segueni quattro direttive relative alla gestione dei rifiuti in ambito di economica circolare:

DIRETTIVA (UE) 2018/849 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

DIRETTIVA (UE) 2018/850 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

Per sostenere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare degli articoli 4 e 12, lo scopo della presente direttiva è di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.

Inoltre prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

DIRETTIVA (UE) 2018/851 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»;

DIRETTIVA (UE) 2018/852 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
La presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare.»;

Le modifiche che tali direttive apportano alla legislazione europea sono in vigore dal 4 luglio p.v.; le direttive dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 5 luglio 2020.

NEWS SICUREZZA

ADR – Trasporto merci Pericolose, applicabili modifiche accordo ADR 2017
http://www.apiverona.it/adr-trasporto-merci-pericolose-modifiche-allaccordo-adr-2017/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 29.05.2018 del DM Ministero Trasporti 20 marzo 2018 recante *"Recepimento della direttiva 2018/217/UE che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I".*

Con tale decreto vengono recepite le modifiche alla versione 2017 dell'accordo A.D.R. sul trasporto di merci pericolose su strada, già oggetto in ambito comunitario della direttiva 2018/217 del 31 gennaio 2018. Le suddette modifiche, già in vigore dal 3 gennaio u.s., diventano ora applicabili anche ai trasporti nazionali.

ATTREZZATURE DI LAVORO – Diciottesimo elenco soggetti abilitati alle verifiche periodiche
http://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-diciottesimo-elenco-soggetti-abilitati-alle-verifiche-periodiche/

Fonte Ministero Lavoro

Con il Decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 è stato adottato il diciottesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto contiene sei articoli:

- all'articolo 1 viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 ha concluso la propria istruttoria;
- all'articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- all'articolo 3 viene decretato l'inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'articolo 4 viene decretato la cancellazione della società indicata dall'elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
- all'articolo 5 viene specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 14 febbario 2018;
- all'articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al Decreto 22 maggio 2018 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 14 febbraio 2018.

BANDO ISI INAIL 2017 - il 14 giugno l'invio delle domande online
http://www.apiverona.it/bando-isi-2017-il-14-giugno-linvio-delle-domande-online/

A partire dal 7 giugno 2018, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda possono accedere nuovamente alla procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo.

Tale codice deve essere custodito dall'impresa e utilizzato il 14 giugno 2018, giorno dedicato all'inoltro telematico delle domande.

Il click day si svolgerà in un'unica sessione dalle ore 16.00 alle ore 16.30.

Nella pagina informativa dedicata al Bando Isi 2017 sono pubblicate le regole tecniche per l'inoltro delle domande online.

Link alle *Regole tecniche e le modalità di svolgimento* della domanda online.

BANDO ISI INAIL 2017 - Concluso il "click day" per l'assegnazione degli incentivi bando Isi 2017
http://www.apiverona.it/bando-isi-inail-2017-concluso-il-click-day-per-lassegnazione-degli-incentivi-del-bando-isi-2017/

Fonte www.inail.it

Tra le 16 e le 16,30 di oggi (ndr. 14 giugno 2018) sono stati più di 16mila gli utenti che hanno inoltrato la domanda online per accedere ai quasi 250 milioni di euro a fondo perduto dell'ottava edizione dell'iniziativa, promossa dall'Inail a partire dal 2010 per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nei trenta minuti di apertura dello sportello telematico, sono stati oltre 16mila gli utenti che hanno inserito online il codice identificativo associato al proprio progetto al termine della prima fase della procedura prevista dal bando. Gli incentivi saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Gli elenchi di tutte le domande inoltrate oggi, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per essere ammesse al contributo, saranno pubblicati sul sito dell'Istituto entro 14 giorni.

I fondi del bando Isi 2017 messi a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti presentati: 100 milioni di euro sono destinati a progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1), 44.406.358 milioni a progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2, aperto quest'anno anche agli enti del terzo settore), 60 milioni a progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse 3), 10 milioni a progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica (Asse 4), e 35 milioni, di cui cinque riservati ai giovani agricoltori, a progetti per micro e piccole imprese del settore agricolo (Asse 5).

I contributi sono erogati in conto capitale e variano in base all'asse di finanziamento secondo i parametri specificati nel bando, che indica anche gli importi minimi e massimi finanziabili.

CANTIERI - Rinnovo delle autorizzazioni ponteggi, emanate le istruzioni
http://www.apiverona.it/cantieri-rinnovo-delle-autorizzazioni-ponteggi-emanate-le-istruzioni/

Fonte Ministero del Lavoro

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la Circolare n. 10 del 28 maggio 2018 contenente le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi, ai sensi dell'art. 131, comma 5, del D.Lgs n. 81/2018 e successive modificazioni.

I titolari di autorizzazioni ministeriali dovranno trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso, corredando tale richiesta da:

- una copia delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dall'Amministrazione,
- una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio
- una dichiarazione, anch'essa resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, da cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.

SICUREZZA LAVORO - Adozione dello strumento di valutazione dei rischi OiRA per il settore "Uffici"
http://www.apiverona.it/salute-e-sicurezza-lavoro-adozione-dello-strumento-di-valutazione-dei-rischi-oira-per-il-settore-uffici/

Fonti Ministero Lavoro e INAIL

Emanato in data 23 maggio 2018 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione dello strumento di valutazione OiRA per il settore "Uffici".

OiRA (Online interactive Risk Assessment) è un software ideato e messo gratuitamente a disposizione degli Stati membri dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) per aiutare nel processo di valutazione dei rischi e nell'individuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Rivolto in particolare alle micro, piccole e medie imprese, questo software ha lo scopo di supportare, attraverso un percorso guidato, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi mediante l'identificazione dei pericoli e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per giungere alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il software di valutazione interattivo si applica alle attività di ufficio, quindi anche alle imprese che hanno al loro interno settori dedicati ad attività di ufficio.

E' strutturato in diversi moduli e sottomoduli, nei quali vengono analizzati i rischi presenti nei lavori d'ufficio, ad esempio l'uso dei videoterminali, la movimentazione manuale dei carichi ecc, nonché altri ambiti come la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la formazione ecc.

Il DVR viene generato automaticamente dal software e deve essere stampato al termine del processo valutativo previsto dallo strumento.

Lo strumento è stato sviluppato nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro cui hanno aderito i rappresentanti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, delle parti sociali nonché esperti di enti pubblici di ricerca quali l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'INAIL.

E' stato approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito della seduta del 3 maggio 2018 e, a seguito di tale approvazione, è stato emanato il decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 maggio 2018 su richiamato.

Lo strumento è gratuito e disponibile sul sito internet dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. L'applicativo è disponibile gratuitamente sui siti internet istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INAIL

Sul sito dell'INAIL www.inail .it sono disponibili le Brochure OiRA e un tutorial informativo per agevolare l'utilizzo del software Tutorial OiRA

SICUREZZA LAVORO - Agenzie per il lavoro, requisiti dei locali
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-agenzie-per-il-lavoro-requisiti-dei-locali/

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.05.2018 il DM 10 aprile 2018 recante "*Requisiti delle agenzie per il lavoro in attuazione dell'articolo 5, comma 1), lettera c) del decreto legislativo n. 276/2003".* Tale decreto abroga il precedente D.M. 5 maggio 2004 di pari oggetto, stabilendo ulteriori requisiti per le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1) e per la Fondazione di cui all'art. 6), comma 2 del citato decreto legislativo.

Le Agenzie già autorizzate dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il nuovo provvedimento stabilisce, con l'art. 2, i requisiti di idoneità che devono avere i locali per l'esercizio di agenzia per il lavoro.

Oltre a dover essere dotati delle attrezzature d'ufficio e informatiche, e collegamenti internet idonei allo svolgimento dell'attività, i locali in oggetto devono essere distinti da quelli di altri soggetti (niente uffici misti quindi) e le strutture devono essere adeguate allo svolgimento dell'attività e conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE – Sostanza stupefacenti, aggiornamento normativa
http://www.apiverona.it/medico-competente-sostanza-stupefacenti-aggiornamento-normativa/

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 01.06.2018 i seguenti due decreti del Ministero Salute:

- DM 18 maggio 2018 recante "A*ggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze: XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe, 4-FMA, 6-EAPB, 5-EAPB, furanilfentanil."*
- DM 18 maggio 2018 contenente l' "*Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive."*

Si segnala inoltre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 123 del 18 maggio 2018 del "*Regolamento delegato (UE) 2018/729 della commissione del 26 febbraio 2018 recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate"*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure di controllo e di monitoraggio armonizzate. Con il nuovo regolamento vengono aggiunte due sostanze nell'elenco dei precursori stupefacneti di categoria 1:

- 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)
- N-fenetil-4-piperidinone (NPP)

Si ricorda che per i precursori di categoria 1 le operazioni di immagazzinamento, produzione, trasformazione, distribuzione, esportazione o importazione sono soggette al rilascio di una licenza triennale da parte del Ministero Salute. I soggetti interessati hanno l'obbligo di trasmettere annualmente un rendiconto dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1 che sono state prodotte, acquistate fornite o utilizzate nel corso dell'anno precedente.

NEWS AREA TECNICA

ADR – Trasporto merci Pericolose, modifiche all'accordo ADR 2017
http://www.apiverona.it/adr-trasporto-merci-pericolose-modifiche-allaccordo-adr-2017/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 29.05.2018 del DM Ministero Trasporti 20 marzo 2018 recante *"Recepimento della direttiva 2018/217/UE che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I".*

Con tale decreto vengono recepite le modifiche alla versione 2017 dell'accordo A.D.R. sul trasporto di merci pericolose su strada, già oggetto in ambito comunitario della direttiva 2018/217 del 31 gennaio 2018. Le suddette modifiche, già in vigore dal 3 gennaio u.s., diventano ora applicabili anche ai trasporti nazionali.

CAM – Criteri Ambientali Minimi per calzature da lavoro articoli e accessori di pelle
http://www.apiverona.it/cam-criteri-ambientali-minimi-per-calzature-da-lavoro-articoli-e-accessori-di-pelle/

Fonte Ministero Ambiente

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2018 n. 125 il DM del Ministero Ambiente 17 maggio 2018 recante *"Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle".*

Questo documento è parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, di seguito PAN GPP1, e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 recante "Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile", COM(2008)400 "Appalti pubblici per un ambiente migliore" e COM(2011)571 "Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse". Esso definisce i criteri ambientali minimi – CAM – che, ai sensi del D.Lgs 50/2016, le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare nell'ambito delle procedure per gli appalti di fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle.

Infatti, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 le Amministrazioni che intendono procedere all'appalto per la fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle, debbono inserire nella documentazione di gara , per qualunque importo e per l'intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali (criteri di base) definite nel presente documento e, nello stabilire i criteri di aggiudicazione (art. 95), devono altresì tener conto dei criteri premianti ivi definiti.

Gli articoli inclusi nel presente documento su cui si definiscono i criteri ambientali minimi sono i seguenti:

Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura CE);
Calzature DPI di categoria "O" (CPV 18830000-6):calzature da lavoro senza puntale di protezione;
Calzature DPI di protezione di categoria "P" (CPV 18830000-6): calzature di protezione, con puntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S);
Calzature DPI di sicurezza di categoria "S" (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale di protezione particolarmente resistente;
Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8)

Sugli articoli riportati, ovvero calzature e accessori in pelle, si definiscono criteri ambientali minimi anche qualora ricompresi in Bandi di Gara che riportino, come principale, un CPV diverso (ad esempio, se presenti in bandi relativi a capi di abbigliamento, divise e indumenti di protezione).

Nella definizione dei criteri ambientali minimi sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:

- definizione delle classi di prodotto il più vicina possibile alle tipologie presenti nelle gare "tipo" già indette;
- richiamo al rispetto dei requisiti di legge e adozione di principi più cautelativi ove necessario;
- valutazione degli impatti dell'intera filiera produttiva (dalle fasi di lavorazione delle materie prime, in particolare pelle e cuoio, sino all'assemblaggio finale dei prodotti) sulla base delle batev, e di studi e normativa volontaria di settore;

- requisiti di qualità e sicurezza del prodotto e riduzione impatti ambientali e sociali;
- considerazione di aspetti etici e sociali in relazione alla realtà produttiva;
- criteri premianti sulla base dell'ottimizzazione di processi, minimizzazione impatti di lavorazione e principi di circolarità dell'economia.

Si ricorda che i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

Sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.
i
Ad ora sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti.

Link a CAM in vigore

MADE GREEN IN ITALY - Impronta ambientale dei prodotti italiani, regolamento in vigore
http://www.apiverona.it/made-green-in-italy-impronta-ambientale-dei-prodotti-italiani-regolamento-in-vigore/

Fonte Ministero Ambiente

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29.05.2018 il Decreto Ministero Ambiente n. 56 del 21 marzo 2018 contenente il *"Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy"di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221".*

Il provvedimento, in vigore dal 13 giugno u.s., era previsto dal Collegato ambientale (Legge 28 dicembre 2015, n. 221).

Nel quadro delle iniziative di promozione della green economy, il Made Green Italy rappresenta uno strumento per incrementare la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti a elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali e internazionali.

Il Made Green Italy utilizza la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF) definita nella Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione Europea del 9 aprile 2013.

L'impronta ambientale di un prodotto (inteso come "bene" o "servizio", secondo la Norma ISO 14040:2006 sulla metodologia LCA – Life Cycle Assessement) è una misura fondata su una valutazione multi-criterio delle prestazioni ambientali di un prodotto, analizzato lungo tutto il suo ciclo di vita, ed è calcolata principalmente al fine di ridurre gli impatti ambientali di tale bene o servizio considerando tutte le attività della catena di fornitura, dall'estrazione delle materie prime, attraverso la produzione e l'uso, fino alla gestione del fine-vita.

Il Ministero dell'Ambiente ha avviato nel 2011 un'iniziativa denominata **"Programma per la valutazione dell'impronta ambientale"** dei prodotti/servizi/organizzazioni, che oggi si consolida, allineandosi alla sperimentazione PEF (Product Environmental Footprint) della Commissione Europea, con lo schema "Made Green in Italy".

Sulla base delle esperienze svolte, con l'adozione del "Made Green in Italy", il Ministero dell'Ambiente intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Promuovere **modelli sostenibili di produzione e consumo** e contribuire ad attuare le indicazioni della strategia definita dalla Commissione Europea.
- Stimolare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che questi generano durante il loro ciclo di vita.
- Favorire **scelte informate e consapevoli da parte dei cittadini**, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo del consumo sostenibile, garantendo la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni ambientali di tali prodotti.
- Rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue i prodotti, attraverso l'**adozione del metodo PEF** – Product Environmental Footprint come definito nella Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i, e associandovi inoltre aspetti di tracciabilità, qualità ambientale, qualità del paesaggio e sostenibilità sociale.
- Definire le modalità più efficaci per **valutare e comunicare l'impronta ambientale** dei prodotti del sistema produttivo italiano, al fine di sostenerne la competitività sui mercati nazionali e internazionali.
- Valorizzare le esperienze positive di qualificazione ambientale dei prodotti di cluster di piccole imprese, attraverso l'adozione di misure atte ad agevolare l'adesione allo Schema **"Made Green in Italy"** da parte di gruppi di imprese.

Consulta il testo del Regolamento: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/29/18G00078/sg

Per richiedere informazioni scrivi a: mgi@minambiente.it

Vai alla pagina web dedicata: http://www.minambiente.it/pagina/made-green-italy

Scarica gli allegati di presentazione della domanda: **Modulo A**
Modulo B
Modulo C

PREVENZIONE INCENDI – Aggiornamento regola tecnica, gas combustibile
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-aggiornamento-regola-tecnica-gas-combustibile/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 06.06.2018 il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 18 maggio 2018 contenente l' "Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare".

Il decreto contiene nell'allegato A un aggiornamento della regola tecnica allo scopo di definire le caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale e GNL dopo la rigassificazione al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi del gas (impianti di trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL).

Il campo di applicazione della regola e' riferito al gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, ai sensi della UNI EN 437 «Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi», escludendo i gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti.

La regola tecnica è unica per il gas naturale immesso e prelevato da tutte le reti di trasporto e distribuzione.

Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici, l'onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e smi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è del datore di lavoro che può a tal fine avvalersi del supporto dell'impresa di trasporto la quale odorizzerà tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate.

Il cliente finale resta libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal caso garantirà l'uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del presente decreto.

SEVESO III - Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.105/2015
http://www.apiverona.it/seveso-iii-indirizzi-per-la-sperimentazione-dei-piani-di-emergenza-esterna-degli-stabilimenti-a-rischio-incidente-rilevante-ai-sensi-dellart-21-del-d-lgs-1052015/

Fonte Ministero Ambiente

Pubblicato il documento "Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.105/2015".

Si tratta di un documento predisposto dal Gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell'ambito del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 26 Giugno 2015 n. 105.

Scopo del documento è fornire un supporto operativo alle Prefetture e agli altri soggetti competenti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la sperimentazione del Piano di Emergenza Esterna, previsti dall'art. 21, comma 6, del suddetto decreto legislativo.

Il documento è disponibile al seguente link

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-apparecchi-di-sollevamento-materiali-di-tipo-mobile-autogru/

Fonte www.inail.it

Resa disponibile una pubblicazione realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'INAIL avente oggetto "*Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011".*

L'articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’Inail è preposto alla gestione, diretta o di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.

Nello specifico, il presente elaborato descrive in dettaglio le autogrù, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all’utenza.

Si riporta l'indice:

1. Introduzione
2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile
3. Richiesta di prima verifica periodica
4. Campo d’applicazione: autogrù
    4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
    4.2 Scheda tecnica autogrù
    4.3 Verbale di prima verifica periodica autogrù

Appendice – Liste di controllo
Appendice – Documentazione

LINK ALLA PUBBLICAZIONE INAIL